REGOLAMENTO (CEE) N. 2668/74 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 1974
relativo alla sospensione temporanea del rilascio dei titoli d'importazione e dei titoli di fissazione anticipata nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1846/74 del Consiglio, del 16 luglio 1974 (3), ha sospeso fino al 31 ottobre 1974 il rilascio dei titoli d'importazione e dei titoli di fissazione anticipata nel settore delle carni bovine, dato che i prezzi delle carni bovine sui mercati rappresentativi della Comunità sono nettamente meno elevati del prezzo d'intervento; che i meccanismi d'intervento non consentono di porre tempestivamente rimedio a questa situazione;

considerando che, se le importazioni di carni bovine riprendessero il 1° novembre 1974, la situazione del mercato comunitario di tali prodotti ne risulterebbe sensibilmente aggravata; che infatti i quantitativi che potrebbero essere importati in un prossimo avvenire impedirebbero in particolare nel periodo di fine pascolo di riequilibrare il mercato e di tornare ad una situazione caratterizzata dalla garanzia dei prezzi grazie segnatamente al regime d'intervento;

considerando che la Commissione, dopo aver esaminato a fondo la situazione del mercato delle carni bovine, ha constatato che esso continua e continuerà nei prossimi mesi, a causa delle importazioni, ad essere minacciato da gravi perturbazioni, tali da compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato;

considerando che occorre pertanto mantenere il regime di sospensione temporanea del rilascio dei titoli d'importazione o dei titoli di fissazione anticipata nel settore delle carni bovine, in attesa di poter ripristinare le correnti d'importazione, adeguandole all'evoluzione del mercato;

considerando che occorre altresì mantenere la sospensione dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1790/74 della Commissione, del 9 luglio 1974, recante abbinamento tra l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine e la vendita di carni detenute dagli organismi d'intervento (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio dei titoli d'importazione e dei titoli di fissazione anticipata per i prodotti di cui all'articolo 1 a) del regolamento (CEE) n. 805/68 è sospeso.

Articolo 2

Le importazioni effettuate con imputazione sui contingenti tariffari comunitari concernenti i tori, le giovenche e le vacche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine di montagna, e concernenti le carni bovine congelate, non sono comprese nel presente regolamento.

Articolo 3

1. L'applicazione del regolamento (CEE) n. 1790/74 è sospesa.

2. I contratti d'acquisto di carni detenute dagli organismi d'intervento, conclusi durante il periodo di applicazione del presente regolamento, non danno diritto all'abbinamento di cui al regolamento (CEE) n. 1790/74.

3. L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2073/74 della Commissione, del 5 agosto 1974, relativo alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento (5) è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1974.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 194 del 17. 7. 1974, pag. 8.
(4) GU n. L 187 dell'11. 7. 1974, pag. 21.
(5) GU n. L 216 del 7. 8. 1974, pag. 11.